



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "PAESI RETICI"
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio – Tel. 0342212538
C.F. 93020720145 e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. *Durante lo svolgimento delle attività didattiche*
2. *Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula*
3. *Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi*
4. *Durante gli spostamenti tra aule/edifici*
5. *Durante l'intervallo*
6. *Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*
7. *Durante la pausa pranzo del giorno di rientro*
8. *Nei confronti di alunni con disabilità*
9. *Durante attività natatoria/sciistica*
10. *Durante attività di Avviamento alla pratica sportiva*
11. *Durante visite guidate/viaggi d'istruzione*
12. *Infortuni scolastici degli alunni*
13. *Vigilanza degli alunni in caso di sciopero*
14. *Norme finali*

Permessa

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto il tempo scuola e all'uscita dalla scuola.

Si ricorda che il dovere di vigilanza sussiste per **tutto il personale in tutti gli spazi scolastici** anche per l'utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici ed esige la tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni.

Al fine di tutelare l'incolumità di tutti gli studenti è fatto altresì obbligo di segnalare al Dirigente eventuali fonti di pericolo impreviste insorte.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento

(Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuta riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **I'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, collaborano con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutte le fasi della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui è massima la presenza degli alunni fuori dalle aule.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. Vigileranno altresì che non si fumi all'interno dell'istituto e nelle aree di pertinenza e segnaleranno al personale Dirigente eventuali infrazioni rilevate.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare **uscite dalla classe** - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici ponendo attenzione all'orario di rientro. Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'istituto per commissioni varie (fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze ecc.). Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano.

I docenti di Educazione Fisica organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti Collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.

I docenti di strumento nella scuola Torelli segnaleranno puntualmente le assenze alle lezioni pomeridiane individuali sui Registri delle classi di appartenenza. Rientri aggiuntivi potranno avere luogo solo previa comunicazione scritta ai genitori e acquisizione di specifica autorizzazione.

Per assicurare costante vigilanza i docenti di strumento accoglieranno ciascun studente nell'atrio e al termine della lezione individuale ve lo riaccompagneranno e accoglieranno il successivo.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio senza alcuna sorveglianza, ricorrendo ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

I docenti sono tenuti a segnalare in Direzione e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve**

incaricare un collaboratore scolastico o un collega di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2016/2018).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007).

Al momento dell'entrata i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. **In caso di ritardo o di assenza dei docenti**, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

Per tutto il tempo scuola il personale ausiliario svolgerà adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso di estranei non autorizzati.

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

3. Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Ciascun docente è tenuto a collaborare e ad attuare misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, curando che gli studenti restino in classe e non sostino nei corridoi e informando con tempestività il Dirigente di eventuali comportamenti a rischio o assenze ingiustificate di alunni dalle aule. Si fa esplicita richiesta al docente di concludere la lezione e far predisporre il materiale per l'ora successiva entro il suono della campana. Si sollecita altresì ad evitare l'uscita degli alunni in concomitanza con il cambio dell'ora.

I docenti devono effettuare gli **spostamenti** con la massima tempestività, evitando di intrattenere colloqui con i colleghi che sarebbero causa di lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

4. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare in modo ordinato nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni, sotto vigilante controllo, dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato.

5. Vigilanza durante l'intervallo

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, che si svolge di norma in aula nella scuola Torelli e nei corridoi nella scuola Sigismund, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula** per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa che nel corridoio.

I docenti regoleranno l'uscita ai servizi autorizzando l'uscita contemporanea di **un alunno** e di **un'alunna per volta**. L'insegnante, per potersi allontanare dall'aula, dovrà avvalersi della collaborazione del personale di servizio o di un collega che provvederà alla sorveglianza temporanea della classe.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

Se durante la bella stagione i docenti riterranno di effettuare **l'intervallo in cortile**, la classe trascorrerà l'intervallo con il proprio insegnante, nello spazio che lo stesso vorrà definire.

Nessun alunno può restare in classe né tornarvi da solo durante la ricreazione. Gli alunni potranno essere autorizzati ad entrare individualmente per recarsi ai servizi. Nei cortili e nei giardini, presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e rispetti le normali condizioni di sicurezza prevedendo per quanto possibile azioni e giochi pericolosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

Al termine dell'intervallo i docenti inviteranno gli studenti ad attivarsi con sollecitudine per consentire la ripresa delle attività disciplinari.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a lasciare l'aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila con i rispettivi **apri-fila** e **chiudi-fila**, ad accompagnarli sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi **dietro** alla scolaresca, vigilando che gli alunni scendano le scale senza correre o spingersi. Nel caso di alunni gravemente disabili il docente si accerterà che siano affidati ai genitori o agli adulti delegati o vengano accompagnati sul pullman dall'insegnante di sostegno o, in sua assenza, dal collaboratore scolastico. Al momento dell'uscita i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

Poiché l'Istituto Scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, non è possibile concedere **permessi d'uscita anticipata** se gli allievi non sono prelevati da genitori o da persone da questi incaricate, e quindi **non possono essere accettate** autorizzazioni al rientro a casa da soli.

7. Vigilanza durante la pausa pranzo

La vigilanza sugli alunni **specificamente autorizzati** a restare a scuola nella pausa pranzo in occasione di rientro per attività di ampliamento dell'offerta formativa, è affidata al docente incaricato.

L'orario dedicato alla pausa pranzo rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

Per la scuola Torelli, i docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nel giorno di rientro **devono assicurarsi che i propri alunni** che usufruiscono della mensa **vengano presi in carico** dal collega di strumento assegnato al servizio.

8. Vigilanza su alunni con disabilità

La vigilanza sugli alunni con disabilità, nella fattispecie alunni con disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza degli alunni durante Attività natatoria

Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. **La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto**, anche nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, ove l'insegnante è tenuto ad essere presente per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività dell'Assistente bagnanti o degli istruttori concordati.

10. Vigilanza durante attività Avviamento alla pratica sportiva

L'avviamento alla pratica sportiva è attività scolastica a tutti gli effetti e pertanto soggetta a tutte le norme che regolano la vita scolastica curricolare.

Tutti i docenti incaricati di svolgere l'attività, rispondono ai sensi dell'Art. 2048 del Codice Civile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi... (NB: ANCHE A SÉ STESSI) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. I docenti faranno pertanto osservare tutti i regolamenti interni e si atterranno strettamente alle seguenti disposizioni:

1. Le attività potranno avere inizio solo dopo che saranno raccolte le autorizzazioni delle famiglie e saranno depositati in segreteria gli elenchi dei partecipanti.

2. I docenti controlleranno che gli alunni iscritti si presentino puntuali all'orario previsto per ciascuna attività e segnaleranno eventuali ritardi sui Registri di classe.
3. Gli assenti devono essere regolarmente registrati sul registro dell'attività specifica e sui Registri di classe delle singole classi. Gli assenti di altra sede dovranno essere comunicati la mattina seguente in segreteria affinché provveda a chiedere la giustificazione.
4. I docenti non mancheranno di sollecitare gli allievi a consegnare orologi, portafogli, cellulari e provvederanno, ove possibile, a chiudere a chiave gli spogliatoi.
5. Durante le attività i docenti limiteranno le uscite a casi di assoluta emergenza e dovranno comunque avere sempre sotto controllo la situazione delle assenze/presenze sul campo di gioco. Non potranno essere concesse uscite per procurarsi bevande, che dovranno preventivamente essere portate a bordo campo prima dell'inizio dell'attività.
6. Nel caso in cui le attività dovessero essere sospese per qualsiasi impedimento, le famiglie degli allievi dovranno essere avvisate con congruo anticipo, tramite comunicazione scritta sul libretto personale.

11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento in vigore nell'Istituto.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene semplici regole di educazione stradale.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe con **recapito telefonico**.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Potrà essere richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.**

12. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare l'Addetto al primo soccorso presente nella scuola;
- Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 112;
- Dare tempestiva comunicazione in segreteria di qualsiasi infortunio occorso durante le ore di lezione, l'ingresso o l'uscita dalla scuola e compilare l'apposita dichiarazione di infortunio con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a trasmetterlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- **Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

13. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

14. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.